

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D 10 DI MUSSOMELI

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

**per l'Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione
in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e secondaria di primo grado dei Comuni del Distretto**

ART. 1

Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto e regola l'erogazione del servizio di **Assistenza all'autonomia e alla comunicazione o Assistenza specialistica** per come previsto dall'art. 13, comma 3, della Legge n. 104/1992 e delle normative vigenti in materia, in favore degli alunni diversamente abili in stato di gravità, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni del Distretto D 10 di Mussomeli.

Il servizio di cui al presente disciplinare sarà erogato ai soggetti aventi diritto attraverso il sistema dell'accREDITamento con " *voucher* ", quale sistema ritenuto innovativo e funzionale alle esigenze dell'utenza, di Enti/Associazioni/Cooperative Sociali in possesso dei requisiti previsti che saranno indicati nell'Avviso Pubblico e che saranno iscritti all'Albo Comunale dei soggetti accREDITati fornitori dei servizi di cui trattasi, nel rispetto delle normative statali e regionali (D.P.R.

n. 616/1977 e ss. mm. ii, Legge 104/92, Legge 328/2000, L.R.68/21, L.R.15/2004 – Circolare MIUR n. 3390 del 30/11/2001 – delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016).

ART. 2

Modalità di accREDITamento

Gli Enti che presenteranno istanza di AccREDITamento, a seguito di Avviso Pubblico, previa verifica del possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso e della regolarità della documentazione richiesta, saranno accREDITati all'Albo Distrettuale dei soggetti fornitori delle prestazioni di cui al suddetto art. 1, previa sottoscrizione del Patto di AccREDITamento da stipularsi tra il legale rappresentante dell'Ente ed il Distretto D 10 di Mussomeli.

Si precisa inoltre:

- La sottoscrizione del Patto di AccREDITamento non comporta automaticamente l'erogazione dei servizi da parte del soggetto accREDITato. Esso determina l'iscrizione all'Albo dei soggetti accREDITati per la fornitura dei servizi di cui al presente disciplinare tra cui i genitori degli alunni aventi diritto potranno effettuare la loro scelta, secondo le modalità di cui ai successivi articoli, e la disponibilità del soggetto accREDITato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dall'Ufficio Servizi Sociali, il servizio per il quale è stato accREDITato.
- Lo stesso patto non comporta, tuttavia, alcun obbligo da parte del Distretto di Mussomeli di richiedere alcuna prestazione di servizi al soggetto accREDITato, essendo l'erogazione

subordinata alla scelta dell'utente senza, pertanto, aver nulla a pretendere nei confronti del Comune di Mussomeli.

- L'attivazione e lo svolgimento del servizio, così come quantificata nel numero di ore di cui ai successivi articoli, è subordinata alle effettive risorse finanziarie disponibili stanziati per il Distretto Socio Sanitario D 10. Pertanto, qualora le stesse non dovessero essere sufficienti a garantire le prestazioni, così come quantificate e articolate nel presente disciplinare, le stesse potranno subire variazioni in diminuzione senza pretesa alcuna da parte dei soggetti accreditati.

ART. 3

Finalità

Le finalità sono quelle di garantire il diritto allo studio delle persone disabili ed il loro inserimento nelle strutture scolastiche e devono, pertanto, ottemperare a quanto esplicitato dalle normative richiamate al superiore art. 1.

Le prestazioni del servizio sono quindi orientate a realizzare azioni di integrazione scolastica rimuovendo gli ostacoli al diritto allo studio degli alunni disabili attraverso la concentrazione e la collaborazione dei vari soggetti istituzionali coinvolte per le rispettive aree di competenza (Istituzioni scolastiche, ASP, Comuni).

ART. 4

Descrizione e modalità del servizio

(Personale – Modalità di scelta – Voucher)

A – Il servizio di assistenza per l' autonomia e la comunicazione o assistenza specialistica in favore di alunni disabili fisici psichici e sensoriali, in possesso di certificazione di cui alla legge 104/92:

- Si configura quale servizio *ad personam* ed è assicurato all'interno dell'istituto scolastico frequentato dall'alunno.
- La necessità assistenziale dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione viene certificata sulla base della valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della UMD (unità multidisciplinare) presso la Neuropsichiatria e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLH.
- Il servizio ha per oggetto il secondo segmento di assistenza scolastica specialistica definita dall'art. 13 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 quale assistenza all'autonomia e alla comunicazione agli alunni con disabilità, finalizzato a sopperire i deficit che possano impedire la piena integrazione scolastica ivi comprese le attività extracurricolari.
- Le attività dirette con l'alunno disabile consistono prevalentemente in interventi di mediazione della comunicazione tra l'alunno disabile e tutte le figure che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico , utilizzando gli strumenti e le tecniche adeguate alla tipologia di deficit di cui è portatore.
- In linea generale, fermo restando la singolarità degli interventi previsti dal PEI , le attività dell'operatore addetto sono le seguenti:

Educative: utilizzo di codici comunicativi alternativi, promozione dell'autonomia personale e sociale; vigilanza e controllo di comportamenti aggressivi; sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo; sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti; proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione

Riabilitative: sviluppo di sistemi di comunicazione verbale e non verbale; educazione all'uso di strumenti protesici e ausili; svolgimento di programmi individuali per il controllo del comportamento; appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive.

In particolare per quanto riguarda l'aspetto specifico della comunicazione, l'operatore svolge una azione triplice *di mediazione, di sollecitazione, di integrazione*.

Rientrano ancora tra i compiti dell'assistente:

- la collaborazione con le insegnanti e altro personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno disabile alle attività scolastiche;
- la partecipazione alle attività del GLH

A. 1 - Svolgimento delle prestazioni

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione sarà reso durante le ore scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgono nella sede della scuola, sia fuori di essa, come nella ipotesi di visite d'istruzione, manifestazioni culturali o altro secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia, da rendersi comunque nel limite del monte ore settimanale assegnato a ciascun alunno.

A. 2 - Qualifica professionale degli operatori

1. Operatore specializzato in possesso dei seguenti titoli di studio :

- ✓ Laurea in Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Scienza della Formazione Scienze dell'educazione, Psicologia o Lauree equipollenti, Laurea breve in terapeuta della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

2. Operatore della comunicazione in possesso dei seguenti titoli di studio

- ✓ Diploma di scuola media superiore
- ✓ Titolo professionale di As.A.Com (Assistente Autonomia Comunicazione) ottenuto attraverso il superamento di corsi di formazione professionale di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione , riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione.

Per i minori con disturbo dello spettro autistico gli operatori deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo- comportamentali (ABA, PECS, TEACCH).

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

- 1) **Educatore professionale;**
- 2) **Assistente alla comunicazione in L.I.S.** (Lingua Italiana dei Segni);
- 3) **Tecnico qualificato** per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista;
- 4) **Operatore Tiflogo**

Figure professionali

- ✓ **Educatore professionale.**

Laurea magistrale in Psicologia, Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione , Laurea triennale Tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.

- ✓ **Assistente alla comunicazione** in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni).

Diploma di Scuola Secondaria di II° grado con Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dall'Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale;

Corsi L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) ;
Titoli equipollenti promossi da Istituzioni autorizzate dal Miur e riguardanti modalità comunicative.

✓ **Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista.**

Diploma di “Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della vista” (900 ore di formazione) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità;

✓ **Operatore Tiflogo.**

Deve essere inoltre in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo per problematiche delle persone con disabilità grave della vista non vedenti o ipovedenti, mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità.

A. 3- Valore del voucher

Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 22,92 **incluso IVA** se dovuta, costi del personale, costi di gestione e costi per la sicurezza.

Non è definibile in frazioni di intervento inferiori ad un'ora.

Le prestazioni assistenziali potranno essere svolte fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria degli enti del Distretto , che potrebbe determinare una riduzione del numero di voucher assegnati.

La tariffa di cui sopra è onnicomprensiva dei servizi di cui al presente comma senza che il soggetto gestore abbia a pretendere dal Distretto nuovi e maggiori compensi.

A.4 – Modalità di scelta

L'avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare il servizio, bensì l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali la famiglia dell'alunno avente diritto all'assistenza potrà effettuare la scelta.

Saranno le famiglie degli alunni aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l'opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli accreditati inclusi nell'elenco, cui fare assistere il proprio figlio/a, ed alle quali il Distretto fornirà l'elenco dei soggetti accreditati e le relative proposte migliorative offerte in aggiunta alle prestazioni previste nel presente disciplinare.

ART. 5

Modalità di ammissione al servizio - Piano di Intervento

L'istituzione scolastica, con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, comunicherà a i Comuni del Distretto il numero degli alunni diversamente abili che hanno necessità dell'assistenza specialistica, corredata dalla documentazione comprovante i bisogni assistenziali dell'alunno, ovvero del progetto individualizzato definito PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto, sulla base della valutazione dei bisogni dell'alunno, dalla Unità multidisciplinare dell' ASP e tenendo conto delle proposte avanzate dal GLH d'Istituto.

Nell'orario assegnato sono comprese le ore per assistenza scolastica, gite, uscite didattiche e feste varie (da effettuarsi durante l'orario scolastico e non oltre il monte ore settimanale), esami di fine anno e in generale tutti gli interventi previsti per l'assistenza specialistica dal presente disciplinare.

La famiglia sarà chiamata, limitatamente all'assistenza specialistica, ad individuare il soggetto erogatore delle prestazioni scelto tra i soggetti accreditati.

A conclusione della superiore procedura si determinerà il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher e, dopo la scelta degli utenti ammessi al servizio, con l'assunzione da parte dei Comuni del preventivo impegno delle spese connesse alla erogazione dei servizi.

L'Ufficio Servizi Sociali dei Comuni provvederanno a consegnare mensilmente i voucher necessari, quantificati sulla base del numero di ore settimanali e mensili di assistenza assegnate e sull'effettivo numero di giorni di attività scolastica. In tale occasione verificherà l'andamento del servizio.

La famiglia provvederà a consegnare i voucher al soggetto erogatore delle prestazioni secondo le modalità che saranno concordate con il Servizio Sociale.

La scelta del soggetto accreditato da parte della famiglia potrà essere revocata solo in presenza di validi e giustificati motivi, quali comprovate inadempienze dell'assistente o del soggetto erogatore o in caso di rinuncia da parte della famiglia all'assistenza.

L'istituzione scolastica è tenuta a rilasciare relativa attestazione al soggetto erogatore in merito alla frequenza scolastica dell'alunno per la congruenza dei voucher nel periodo di riferimento.

Detta attestazione dovrà essere allegata dal soggetto erogatore al documento contabile, ai fini della relativa liquidazione.

ART. 6

Obblighi del soggetto accreditato

Il soggetto accreditato garantirà:

- l'impiego di personale di buona condotta morale e civile che mantenga un contegno riguardoso e corretto sia nei riguardi degli utenti, sia del personale scolastico, garantendo altresì la più assoluta riservatezza, verso l'esterno, sugli utenti;
- il possesso dei titoli di studio e professionali richiesti al superiore art. 4 per il personale impiegato;
- la flessibilità dell'orario di ogni operatore che verrà articolato in base alle effettive esigenze di ogni soggetto disabile, coerentemente con l'organizzazione scolastica e in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del servizio;
- che il personale sia dotato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

- contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l'intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
 - la tempestiva sostituzione del personale in ferie, malattie, permesso, assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, al fine di non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del servizio.
 - la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. Le sostituzioni dovranno essere comunicate entro due giorni sia all'istituzione scolastica che al Comune, anche tramite posta elettronica.
 - per un ottimale espletamento del servizio dovrà garantire a proprio carico, un coordinatore referente per i servizi oggetto dell'accreditamento.
 - su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per motivi di comprovata gravità, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che ritenesse non idoneo allo svolgimento della mansione, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte degli utenti assistiti o dell'Autorità scolastiche.
 - garantire tutte le misure per la sicurezza del personale sul lavoro, a norma di legge.
 - il rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente;
 - ad assicurare tutte le prestazioni aggiuntive e/migliorative indicate nel progetto di qualità presentato con la istanza di accreditamento;
 - a trasmettere, con cadenza trimestrale, all'istituzione scolastica ed al Comune, una relazione nella quale vengono illustrati gli obiettivi raggiunti per ogni alunno, avendo cura di indicare, oltre ai risultati, le problematiche emerse;

L'Ente Accreditato, inoltre, solleva il Distretto Socio Sanitario D10 e 1 e Amministrazioni comunali da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.

I Comuni del Distretto sono esonerati altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Il Distretto può procedere alla risoluzione del contratto e all'esclusione dell'accreditamento nei confronti degli operatori economici che non risultino in regola con gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi.

ART. 7

Corrispettivi e liquidazione delle prestazioni

I servizi erogati saranno pagati al soggetto sulla base del valore orario del voucher, il cui importo è onnicomprensivo per ora lavorata.

Il conteggio delle ore sarà effettuato per quelle effettivamente lavorate e rese in favore dell'alunno nel limite del monte ore massimo determinato nel piano d'intervento per ogni singolo soggetto assistito per il servizio di assistenza specialistica.

Tali limiti potranno subire variazioni in diminuzione sulla base della disponibilità

finanziaria dell'Ente.

Il corrispettivo mensile per la prestazione del servizio sarà liquidato ad avvenuta rendicontazione delle ore di prestazioni effettivamente rese così come rilevato dal riepilogo mensile del monte ore effettuato, allegato alla fattura del mese di riferimento, unitamente all'attestazione sulla frequenza rilasciata dall'istituzione scolastica.

L'Ufficio Servizi Sociali di ogni comune appartenente al Distretto predisporrà il relativo provvedimento di liquidazione, a seguito di acquisizione della fattura elettronica, come per legge, che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- riepilogo delle ore effettuate da ciascun operatore nel mese o periodo di riferimento.
- nominativo dell'alunno fruitore del servizio, con accanto a ciascuno indicato l'operatore assegnato.
- il monte ore erogato all'alunno nel periodo di riferimento e il nominativo dell'operatore assegnato.
- voucher consegnati dalla famiglia debitamente firmati dal genitore.

I pagamenti a favore dell'ente accreditato saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità delle prestazioni e alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento della fattura.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati all'Ente tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, gestionali, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi altro onere non specificatamente espresso nel presente disciplinare.

In caso di fatture irregolari e/o di contestazioni degli adempimenti contrattuali, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione e fino a completamento della regolarizzazione ovvero della conclusione della procedura dell'eccezione dell'inadempimento.

In tal caso, l'Ente non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo al risarcimento dei danni, né ad altre pretese.

In caso di assenze dell'alunno assistito nessun compenso potrà essere riconosciuto.

ART. 8

Controlli e verifiche

Al fine di verificare il regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente disciplinare, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi medesimi, è facoltà del Comune di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza dei servizi forniti dagli Enti accreditati, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nell'Avviso e nel patto di accreditamento. Resta inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento dei servizi e attuare controlli a campione presso la scuola e le famiglie.

E' inoltre facoltà del Comune ogni qualvolta si riterrà opportuno in base a particolari esigenze/problematiche inerenti il servizio, indire conferenze di servizio con tutti gli attori coinvolti nell'assistenza.

ART. 9

Durata dell'accreditamento

L'accreditamento ha valore per il triennio scolastico 2024 - 2025, 2025 - 2026, 2026 - 2027, previa sottoscrizione del patto di accreditamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con la pubblicazione di apposito avviso, al rinnovo dell'elenco degli enti accreditati, previa verifica del permanere dei requisiti ed all'eventuale accreditamento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta.

ART. 10

Divieto di cessione

E' vietata la cessione del patto, di subappaltare i servizi o parte di essi, a pena di nullità.

ART. 11

Rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza

Il soggetto accreditato deve attuare l'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.

Il soggetto accreditato deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni ed alle norme sulla sicurezza.

ART. 12

Rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Distretto è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio.

Il soggetto affidatario è Responsabile esterno del Trattamento dati personali e, a tal fine, designa un referente in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità. idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

ART. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia ai contenuti ed alle prescrizioni contenute nel Patto di Accreditamento e nell'Avviso Pubblico che con la presentazione dell'istanza di accreditamento si intendono accettati in ogni parte.